



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 settembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0263 (NLE)**

**13257/14
ADD 1**

**WTO 245
MAP 37
MI 662
COWEB 95**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 settembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 573 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO alla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 573 final - ANNEX 1.

All.: COM(2014) 573 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2014
COM(2014) 573 final

ANNEX 1

ALLEGATO

alla

Proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici

ALLEGATO

CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DEL MONTENEGRO ALL'AAP

Dopo l'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici il punto 2 della sezione 2 ("Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE") dell'allegato 1 dell'appendice I riferita all'Unione europea è modificato come segue:

"2. Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Israele e Montenegro, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale."

Dopo l'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici, la sezione 2 dell'allegato 6 è modificato come segue:

"2. Gli appalti di concessioni di lavori, se aggiudicati dagli enti di cui agli allegati 1 e 2, rientrano nel regime di trattamento nazionale per i prestatori di servizi edili di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi per conto di Aruba, Svizzera e Montenegro, purché il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP, e per i prestatori di servizi edili della Corea, purché il loro valore sia pari o superiore a 15 000 000 DSP.